
Gennaio
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
1

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	7
CORTE COSTITUZIONALE	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	9
CODICE DI PROCEDURA PENALE	9
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	9
POTERI DEL GIUDICE.....	9
NULLITÀ.....	10
PROVE.....	10
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	10
ESTRADIZIONE	12
CONCORDATO IN APPELLO	13
DIVIETO DI BIS IN IDEM	13
REVISIONE	13
RICUSAZIONE	14
CODICE PENALE	15
ELEMENTO SOGGETTIVO	15
TENTATIVO	15
CIRCOSTANZE	16
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.....	16
PARTICOLARE TENUITÀ	17

ESECUZIONE.....	17
REATI CONTRO LA P.A.	18
REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	19
REATI CONTRO LA PERSONA	20
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	21
REATI STRADALI	23
REATI CONTRO L'AMBIENTE	23
REATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	23
STUPEFACENTI.....	24
FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NELLE AUTOCERTIFICAZIONI	25
CONTRAVVENZIONI.....	26
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	26
REATI CONTRO L'AMBIENTE	26
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	27
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE-AMMINISTRATIVA UMBRA.....	28
FOCUS: REATI FALLIMENTARI- PRIMA PARTE.....	30

NORMATIVA

**Decreto 27 dicembre 2024, n. 206**

“Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.304 del 30-12-2024](#))

Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 204

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.303 del 28-12-2024](#))

Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 198

“Disposizioni per il compiuto adeguamento delle normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.300 del 23-12-2024](#))

Decreto Legge 29 novembre 2024, n. 178

“Misure urgenti in materia di giustizia” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.280 del 29-11-2024](#))

Legge 25 novembre 2024, n. 177

“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.280 del 29-11-2024](#))

Legge 18 novembre 2024, n. 171

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 276 del 25-11-2024](#))

Decreto Legislativo 12 novembre 2024, n. 181

“Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.282 del 02-12-2024](#))

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Sezione I, sentenza del 05/12/2024 nella causa C-3-24

La Corte di Giustizia in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dichiara che: "L'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, dev'essere interpretato nel senso che: la nozione di «contabili esterni», ai sensi di tale disposizione, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l'elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate".

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sentenza n. 208/2024 del 25/11/2024 – deposito 19/12/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 676, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 44060 /2024 ud. 11/07/2024 – deposito 03/12/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso in cui l'imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 43160/2024 ud. 07/11/2024 – deposito 27/11/2024

Questione controversa: Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 42614/2024 ud. 19/07/2024 - deposito 21/11/2024

Questione controversa: Se il reato di cui agli artt. 438, comma 1 e 452, comma 1 n. 2 cod. pen. possa essere realizzato anche in forma omissiva.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 45262/2024, ud. 10/10/2024 - deposito 10 dicembre 2024

La Sesta Sezione penale ha affermato che l'obbligo di applicare il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui il giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio disposto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritiene sussistente il fatto di reato ascritto all'imputato, diversamente qualificandolo rispetto alla contestazione per la quale era stata pronunciata condanna in primo grado e contestualmente dichiara l'intervenuta prescrizione del delitto così ritenuto, maturata dopo l'indicata condanna, non potendosi ritenere corretta la decisione di revoca delle statuizioni civili basata sul rilievo che non ne sarebbe consentita la conservazione in quanto collegate ad un accertamento della responsabilità per un delitto oggetto di riqualificazione.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 43082/2024, ud. 07/11/2024 - deposito 26 novembre 2024

La Prima Sezione penale ha affermato che, anche a seguito dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. citato, non può essere disposta quando la misura si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 42942/2024, ud. 17/09/2024 - deposito 25 novembre 2024

La Sesta Sezione penale, in tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, ha affermato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria nel caso in cui la diversa valutazione di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, riguardi una testimonianza acquisita in sede di incidente probatorio, non potendo inferirsi dall'omessa indicazione delle prove acquisite con tale modalità la volontà del legislatore di escluderle dall'ambito della rinnovazione.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 42941/2024, ud. 11/09/2024 - deposito 25 novembre 2024

La Sesta Sezione penale ha affermato che non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391-ter cod. pen., nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda sim, al fine di metterla a disposizione di quest'ultimo, non essendo consentita l'interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 874/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 05/12/2024

La procedibilità a querela dei due addebiti di lesioni personali impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta causa estintiva, conseguente alla remissione di querela da parte della persona offesa. Nel caso di specie, la Corte di Appello dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di lesioni personali in danno della ex moglie per intervenuta remissione di querela da parte di quest'ultima. In particolare, gli episodi di lesioni si inserivano in un contesto litigioso tra i due coniugi e caratterizzato da contrasti reciproci. Il Tribunale aveva pertanto assolto l'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia rilevando alcuni contrasti tra il narrato della persona offesa e le altre risultanze istruttorie, sia dichiarative che documentali mentre aveva confermato il delitto di lesioni personali sulla base della documentazione medica e delle dichiarazioni della vittima, la quale aveva riferito di essere stata aggredita e minacciata in due occasioni da marito. Tuttavia, i Giudici di Appello avevano emesso la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni per sopravvenuta remissione di querela della persona offesa. Veniva inoltre emessa sentenza di assoluzione dell'imputato per particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 697 c.p. per aver detenuto all'interno della propria abitazione alcune munizioni mai denunciate all'autorità di P.s. in ragione del fatto che egli aveva dichiarato di avere acquistato tali munizioni per una esercitazione al poligono, ma di non averle potute utilizzare perché non adatte e di essersi poi dimenticato di denunciarle. Tale ricostruzione risultava attendibile dal momento che l'imputato non aveva ragione per tacere all'Autorità di aver acquistato le cartucce in questione in quanto lavorava come guardia giurata ed era abituato a curare le incombenze relative alle armi detenute. Inoltre, le munizioni detenute erano state comunque conservate in un armadietto blindato.

POTERI DEL GIUDICE

Corte d'Appello, sentenza n. 911/2024 - Ud. 02/12/2024 - deposito 12/12/2024

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione *ex art. 129, comma 2, c.p.p.* soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Nel caso di specie, esclusa la recidiva in quanto non validamente contestata, risulta decorso il termine di prescrizione per il delitto di minaccia e per l'illecito contravvenzionale contestati

all'imputato, mentre rispetto ad una delle condotte considerate nel capo di imputazione non risulta essere stata proposta querela.

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 725/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 14/12/2024

E' affetta da nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento la sentenza emessa da Giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento in assenza delle eccezioni previste dalla legge. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava la nullità della sentenza emessa nei confronti dell'imputato per il delitto di violenza sessuale accogliendo le censure della difesa le quali avevano eccepito la nullità della pronuncia ex art. 525 c.p.p. per violazione del principio di immutabilità in quanto nel corso del giudizio la composizione del Collegio era cambiata per ben sette volte con la conseguenza che il Collegio deliberante era risultato composto da due giudici che avevano assistito solo in parte allo svolgersi dell'istruzione dibattimentale, non presenziando alcuni di essi alla audizione della minore, vittima di abusi. In particolare, specificava il Collegio, che dai verbali di udienza allegati agli atti era emerso un mutamento della composizione dell'organo giudicante e che l'organo giudicante non aveva adottato provvedimenti formali o richiamato alle parti al fine di vagliare il materiale probatorio e disporre, nel contraddittorio, le modalità di rinnovazione così come previsto dalla legge. Pertanto, sussisteva un vulnus alla difesa derivante dalla impossibilità di confrontarsi con i testimoni alla presenza del Giudice, il quale è colui che deve giudicare sul presupposto dell'osservazione diretta dei testi da cui deriva la maggiore capacità di comprensione, in considerazione della delicatezza della materia oggetto del giudizio.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 718/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 09/12/2024

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e ottenere copia.

La Corte di Appello rigettava la doglianza difensiva con la quale veniva eccepita l'inutilizzabilità delle immagini tratte da videoregistrazioni (nelle quali si scorgeva l'imputato mentre era intento a compiere il furto) in quanto la visione del filmato non sarebbe avvenuta in udienza in contraddittorio tra le parti. Rilevava il collegio come, ai fini dell'utilizzabilità della prova, non fosse necessaria la visione del filmato in aula confermando la valida acquisizione delle videoregistrazioni.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 837/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 11/12/2024

Va confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato che a bordo dell'autovettura a lui intestata, in più occasioni, in un arco temporale ristretto, aveva conseguito artificialmente il profitto pari al mancato pagamento del pedaggio autostradale fingendo di essere in possesso del dispositivo per il telepedaggio, accodandosi rapidamente alle vetture che lo precedevano munite del relativo dispositivo. Infatti, il primo giudice ha correttamente valutato il compendio probatorio, ritenendo inattendibile la testimonianza del titolare della concessionaria per la quale l'imputato prestava una collaborazione non meglio specificata, secondo cui l'intestazione della vettura all'imputato era fittizia essendo questa nella disponibilità dell'autosalone per essere concessa in prova a possibili acquirenti. La tesi difensiva volta a sostenere la valenza scagionatoria, almeno in termini di dubbio, di tale deposizione non invalida le conclusioni del primo giudice tenuto conto delle peculiari modalità elusive del pedaggio, implicanti una condotta sperimentata e abile, non ipotizzabile per una pluralità di soggetti diversi, potenziali acquirenti, a cui la vettura sarebbe stata consegnata e dei quali, peraltro, il teste non è stato in grado di fornire la minima traccia identificativa.

Corte d'Appello, sentenza n. 788/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 21/12/2024

Anche in relazione alla testimonianza della persona offesa trova applicazione l'art. 192, comma 1, c.p.p. che sancisce il libero convincimento del giudice. Pertanto, il vaglio di credibilità della persona offesa, al pari di quella degli altri testi, si sviluppa attraverso un iniziale controllo *ab intrinseco*, incentrato sulla personalità del testimone e sulle caratteristiche del suo racconto, per poi focalizzarsi in concreto con la verifica estrinseca del racconto reso dal teste, condotta attraverso l'utilizzazione e l'analisi di qualsiasi altro elemento ricavabile dagli atti del processo. Nel caso di specie non si riscontrano elementi specifici incompatibili con quanto raccontato dalla persona offesa, il cui narrato è risultato coerente e corroborato da elementi oggettivi, quali il referto medico ed il verbale di arresto in flagranza dell'imputato. L'attendibilità della p.o. non è scalfita nemmeno dalla circostanza che egli, in sede di giudizio abbreviato, aveva corretto e meglio precisato quanto in precedenza dichiarato in sede di SIT, trattandosi di una incongruenza minima e chiaramente precisata con toni genuini e convincenti, da collegare semmai alla approssimativa conoscenza della lingua italiana da parte della persona offesa. Quest'ultima, inoltre, non ha nemmeno ritenuto di costituirsi parte civile, dando così prova di non essere animato da una concreta pretesa risarcitoria.

Corte d'Appello, sentenza n. 635/2024 - Ud. 12/07/2024 - deposito 07/12/2024

Le dichiarazioni della persona offesa lineari quanto alla consequenzialità del narrato e logiche in base al contesto in cui trovano collocazione provano la colpevolezza dell'imputato per i delitti di minaccia aggravata e violenza privata. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato il quale non accettando la decisione della moglie di chiedere la separazione giudiziale, impugnava un pesante oggetto metallico facendo il gesto di colpirla e contestualmente proferendo a suo carico l'espressione "tanto io ti ammazzo, do fuoco a tutto e a tutti" e dopo posizionandosi con il corpo di fronte all'autovettura della vittima impediva alla predetta di avviare il veicolo, non riuscendo poi nel suo intento. La Corte di Appello riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa le quali apparivano coerenti e lineari collocando la reazione improvvisa e repentina dell'uomo che si era visto messo alle strette dalle richieste della donna che insisteva nell'affrontare il tema della separazione, nello scenario di fondo di un rapporto di coppia progressivamente deterioratosi nel tempo a cagione del reiterato uso di stupefacenti da parte dell'imputato anche alla presenza dei figli minori. Pertanto la reazione

dell'uomo che vistosi messo alle strette aveva opposto fasi aggressive e gesti di chiara valenza minatoria alle argomentazioni verbali della moglie, nonché l'utilizzazione in chiave offensiva dell'oggetto di ferro al fine di conferire maggior peso alle proprie parole risultavano provate dal narrato coerente della persona offesa pur in assenza di altri testimoni oculari presenti alla scena e confermata dal successivo episodio che dimostrava la forte alterazione dell'imputato il quale dopo il colloquio avuto con la donna le aveva impedito di allontanarsi in auto, episodio rispetto al quale non erano mancati i riscontri testimoniali.

Corte d'Appello, sentenza n. 858/2023 - Ud. 16/10/2023 - deposito 20/11/2024

Nell'ipotesi di violenza sessuale, va assolto l'imputato qualora il quadro probatorio non consenta la prova della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, data la scarsa credibilità del narrato offerto dalla persona offesa e, specificamente, quando la carenza di prove derivi dal diniego della stessa p.o. a sottoporsi agli specifici accertamenti medici.

Nella fattispecie, la Corte di Appello, in conformità alle conclusioni della PG, rigettava le censure della parte civile mosse nell'atto di gravame, stante il narrato della p.o., connotato da molteplici lacune e discordanze, anche rispetto ai riscontri probatori offerti.

In particolare, pur ravvisandosi tracce di una qualche forma di violenza subita, non si poteva giungere ad affermare con certezza che la stessa avesse subito o meno la violenza sessuale, consistita in una penetrazione anale, essendone stata impossibile la verifica per essersi lei stessa sottratta al necessario tampone prospettatole dai sanitari.

A seguito di tale lettura il Collegio giungeva ad una decisione liberatoria in favore dell'imputato, confermando la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di primo grado.

ESTRADIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 9/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 07/12/2024

Si applica la previsione di cui all'art. 705 co. 1 c.p.p. che impone alla Corte di Appello la pronuncia favorevole all'estradizione allorché non risulti adeguatamente documentata l'eventuale pendenza in Italia di procedimento penale e/o l'avvenuta emissione di una sentenza irrevocabile per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona. Nella fattispecie, i Giudici di Appello concedevano l'estradizione verso la Confederazione Svizzera del prevenuto rilevando che i giudizi ancora in corso relativi a reati commessi dal primo in Italia non erano collegati ai reati per cui l'Autorità giudiziaria svizzera aveva avanzato domanda di estradizione e che pertanto i reati commessi in Italia non si assumevano posti in essere nella forbice temporale indicata dal P.M. del Canton Ticino. Inoltre, i reati commessi dall'imputato, tra i quali vi era la ricettazione, erano stati commessi in Svizzera in quanto le auto oggetto di ricettazione recavano targa svizzera ed erano state oggetto di contratti di noleggio perfezionati con società parimenti elvetiche. Infine, non sussistevano cause ostative all'estradizione tenuto conto che non vi erano elementi tali da ipotizzare il mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'estradando nel giudizio dinanzi alla Autorità Giudiziaria Svizzera né che il prevenuto potesse essere sottoposto ad atti persecutori e discriminatori o a trattamenti crudeli e disumani tali da concretizzare la violazione dei diritti fondamentali della persona.

CONCORDATO IN APPELLO

Corte d'Appello, sentenza n. 747/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 25/11/2024

Può essere accolta la richiesta concordata di applicazione della pena con rinuncia ai motivi di appello quando in essa si ravvisino la determinazione di valori legali e non manifestamente incongrui. Nel caso di specie la Corte di Appello, a seguito di richiesta di concordato *ex art. 599 bis c.p.p.* da parte del difensore dell'imputato sui motivi afferenti la pena e con rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, richiesta munita del parere favorevole della Procura Generale, accoglieva l'accordo tra le parti e rideterminava la pena nei confronti dell'imputato nella misura di 8 mesi di reclusione anziché di mesi 10 per il reato di cui all'art. 391 ter co. 1 e 3 c.p. per aver lo stesso, detenuto, ricevuto all'interno della propria camera detentiva e occultato all'interno della bomboletta del fornello a gas da campeggio in dotazione un micro telefono e una scheda sim.

DIVIETO DI BIS IN IDEM

Corte d'Appello, sentenza n. 609/2024 - Ud. 08/07/2024 - deposito 11/12/2024

Non può applicarsi la disciplina di cui all'art. 414 c.p.p. con conseguente dichiarazione d'improcedibilità della azione penale nei casi in cui il secondo procedimento nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto si sia concluso con una archiviazione giustificata dal pregresso esercizio dell'azione penale. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto dal P.M. secondo cui la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale in quanto esercitata dallo stesso ufficio per il medesimo fatto e nei confronti del medesimo imputato in violazione del divieto del bis in idem aveva errato applicando l'art. 414 c.p. che disciplina una diversa ipotesi. Inoltre, non vi era stata violazione del principio del bis in idem, considerato che il decreto di archiviazione in relazione al reato di lesioni, reato già oggetto di emissione di decreto di citazione a giudizio, era avvenuto proprio al fine di evitare la duplicazione di una pronuncia su di una medesima fattispecie concreta. Tuttavia, i Giudici di Appello, ritenevano non integrato il delitto di lesioni personali contestato all'imputato per aver colpito la moglie convivente alla spalla cagionandole lesioni in quanto la descrizione dell'azione violenta fatta dalla vittima era risultata incoerente e non aveva trovato riscontro negli altri elementi emersi dall'istruttoria espletata e ricavabili al referto medico in atti, atteso che la condotta delittuosa si inseriva in un contesto di accesa conflittualità tra le parti.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 65/2024 - Ud. 21/12/2024 - deposito 23/12/2024

La revisione può essere richiesta qualora le prove nuove di cui si solleciti l'assunzione portino al proscioglimento e non anche a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. Ne segue che è inammissibile l'istanza di revisione nella quale si chiarisce che l'esito del nuovo giudizio non potrebbe che essere migliorativo solo in punto di entità della pena inflitta. Va inoltre condiviso il

consolidato approccio interpretativo della Suprema Corte, che riconosce manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento, ed è giustificato che sia il solo legislatore a individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria.

Corte d'Appello, sentenza n. 683/2024 - Ud. 01/10/2024 - deposito 09/12/2024

In materia di revisione, per prove nuove che rendono ammissibile l'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 lettera c) c.p.p. devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero non acquisite e non valutate neanche implicitamente. Peraltro, le nuove prove devono essere comparate con quelle già raccolte nel corso del giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento dell'istante, giacché altrimenti il giudizio di revisione si trasformerebbe in un semplice azzeramento, per effetto di nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione proposta dal condannato ritenendo che la testimonianza indicata dalla parte come prova nuova non consentiva di scardinare l'intero impianto accusatorio in forza del quale l'istante aveva subito condanna per il delitto di rapina. Tale testimonianza invero era costituita dalle dichiarazioni del datore di lavoro del condannato che aveva dichiarato che l'imputato svolgeva l'attività di domestico alle sue dipendenze tutti i giorni in forza di un regolare contratto e in ragione di ciò non aveva potuto recarsi a Roma ove la rapina era stata commessa e dove era stato riconosciuto con certezza. La Corte di Appello riteneva che il testimone era risultato assai vago quanto alla descrizione dell'attività lavorativa del condannato e che l'intera testimonianza era apparsa non credibile in quanto era inverosimile che il ricorrente non si fosse mai allontanato dalla casa dove prestava servizio per un anno e mezzo lavorando incessantemente per tutti i giorni senza mai chiedere un giorno di riposo. Inoltre siffatta circostanza era stata poi smentita dagli atti del dibattimento di primo grado che nella parte relativa alla descrizione dei dati biometrici confermavano che il condannato fosse stato segnalato a Roma il mese precedente alla commissione della rapina.

RICUSAZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 5/2024 - Ud. 18/12/2024 - deposito 18/12/2024

L'istanza di riconsuazione deve contenere l'indicazione dei motivi e delle prove e deve essere corredata dalla documentazione a sostegno dei motivi addotti, sicché la sanzione della inammissibilità, che l'art. 41 c.p.p. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38 co. 3 c.p.p. si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di riconsuazione non potendosi assumere d'ufficio la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.p. Nel caso di specie, la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'istanza di riconsuazione proposta da un detenuto nei confronti del Magistrato di Sorveglianza secondo cui quest'ultimo aveva attuato nei confronti del primo "manifesta violazione di legge e negazione dei fatti" respingendo molteplici istanze "per proprio pregiudizio personale", in quanto l'istanza si limitava a prospettare in maniera generica

l'esistenza di ragioni di ostilità tra il magistrato e il detenuto, senza indicare nello specifico la documentazione idonea a provare l'esistenza della causa di ricusazione, in violazione dei principi in tema di ricusazione che ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene ai termini e al contenuto nonché alle modalità di presentazione, comprensive della allegazione della documentazione a sostegno dell'istanza. Inoltre, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione, contestualmente al deposito dell'atto di ricusazione, non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale ipotesi riservata *ex art. 41 c.p.p.* solo nelle ipotesi in cui la Corte di Appello, deliberata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito.

CODICE PENALE

ELEMENTO SOGGETTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 784/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 21/12/2024

Non risponde di tentata truffa nei confronti dell'ente gestore della rete stradale l'imputato che, a seguito di un sinistro occorsogli, abbia agito per ottenere il risarcimento del danno prospettando che detto sinistro fosse dipeso da una buca presente sulla carreggiata, costituente insidia stradale. Infatti, preso atto che la presenza di una buca sul manto stradale, richiusa nei giorni immediatamente successivi all'incidente, non è stata da nessuno contestata e che l'effettiva dinamica del sinistro non risulta con certezza dalla compiuta istruttoria, anche ad ammettere che l'incidente in questione non sia ascrivibile a condotta colposa dell'ente gestore della strada non vi è comunque certezza di volontà e consapevolezza fraudatoria in capo all'imputato, che magari in piena buona fede, secondo la propria percezione soggettiva di quanto accadutogli nei pochi istanti dell'incidente, aveva semplicemente agito per le sue credute ragioni, senza che in contrario risultino dati oggettivi incompatibili.

TENTATIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 743/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 18/12/2024

È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente, ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia non ha ravvisato la desistenza volontaria nella condotta degli imputati (condannati per tentata rapina) che, dopo aver aggredito la persona offesa all'interno della propria autovettura ed essersi impossessati dell'autoradio, avevano poi gettato a terra la refurtiva e si erano allontanati a bordo del loro veicolo, ma soltanto dopo che la persona offesa – che si trovava a pochi metri di distanza – aveva urlato “Chiamo i Carabinieri”, apparendo pertanto del tutto logico che l'intervenuto abbandono dell'apparecchio stereo da parte degli imputati fosse finalizzato ad evitare che gli stessi (consapevoli del probabile arrivo dei militari e di un possibile inseguimento da parte di costoro) venissero sorpresi con le tracce del reato.

Corte d'Appello, sentenza n. 738/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 05/12/2024

Il recesso attivo è istituito di carattere generale previsto soltanto con riferimento al delitto tentato, il cui iter esecutivo si sia arrestato proprio per il volontario impedimento dell'evento da parte dell'imputato.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui allo stesso doveva essere riconosciuto il beneficio del recesso attivo, tenuto conto di come avesse contribuito ad impedire l'evento del reato, avendo ammesso le proprie responsabilità ed avendo indicato alle forze dell'ordine gli immobili da cui aveva sottratto la refurtiva. I Giudici di Appello ritenevano, invece, che l'istituto in questione non potesse riguardare i reati portati a piena consumazione, come quelli oggetto del procedimento de quo, per i quali vige, in alternativa, il corrispondente attenuamento sanzionatorio per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ovvero sia il cosiddetto ravvedimento attivo, in ogni caso già concesso. In conclusione, è la consumazione del reato a fungere da *discrimen* tra le due tipologie di beneficio.

CIRCOSTANZE**Corte d'Appello, sentenza n. 839/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 03/12/2024**

Il sentimento di gelosia non può essere posto alla base della concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto costituisce passione morale riprovevole, mai suscettibile di valutazione positiva ai fini della concessione delle stesse. Nel caso di specie, la Corte di Appello in sede di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione escludeva la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in quanto la mancata chiara e aperta volontà della ex compagna di voler interrompere la relazione e di voler intraprendere un nuovo legame non poteva giustificare la gravità delle condotte poste in essere dall'agente, rientranti nei delitti di tentato omicidio e di maltrattamenti nei confronti della ex compagna e del di lei compagno. Tali condotte invero si sostanziavano in minacce, offese e violenze fisiche o morali e dimostravano un atteggiamento da parte dell'imputato affatto disposto a comprendere le ragioni della donna e ad accettarne civilmente le decisioni ma prevaricatore e violento, così che la presunta volontà dell'imputato di ottenere un chiarimento dalla compagna non rientrava nel prendere atto dei desideri della persona offesa ma era dettato dalla gelosia e da un sentimento di supremazia, passioni morali queste riprovevoli e mai suscettibili di valutazione etica positiva.

Corte d'Appello, sentenza n. 720/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 30/11/2024

Non ricorre la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno in caso di rapina di uno smartphone immesso sul mercato quattro anni prima del fatto sia per il valore, anche se non elevatissimo, di un oggetto di alta tecnologia prodotto da un noto marchio di primario rilievo mondiale, sia per il valore dei dati personali che ciascuno affida al proprio cellulare, con gravose opere e costi per recuperarli, circostanza che esclude che il pregiudizio subito dal rapinato per la sottrazione del telefono sia di speciale tenuità.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO**Corte d'Appello, sentenza n. 787/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 05/12/2024**

In tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., non è applicabile a colui che attende il complice alla guida di un'autovettura per portarlo in salvo, poiché egli facilita il compimento dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera svolta dal correo, garantendone una rapida fuga dal luogo del commesso reato ed una quasi certa impunità.

La Corte di Appello veniva chiamata a pronunciarsi sul mancato riconoscimento dell'attenuante *ex art. 114 c.p.* all'imputato che, nella prospettazione difensiva dell'appellante, avrebbe avuto un ruolo marginale nella commissione del reato limitandosi ad accompagnare i rapinatori sul luogo del delitto e svolgendo il ruolo di "palo".

Il Collegio rigettava tale motivo di doglianza rilevando come l'imputato avesse offerto un supporto indispensabile alla realizzazione della rapina prestandosi ad accompagnare e ad attendere i complici sul luogo del delitto assumendo, dunque, un ruolo funzionale alla commissione del reato e al conseguimento del profitto.

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 869/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 07/12/2024

Non è punibile per particolare tenuità del fatto la condotta dell'imputata che, incaricata di redigere e trasmettere la lista di soggetti da inserire nel piano vaccinale, inserisca nelle liste degli aventi diritto alla vaccinazione il marito senza rispettare gli ordini di priorità prefissati sulla base della lesione minima arrecata al bene giuridico tutelato e alla occasionalità della condotta posta in essere dalla stessa. Nel caso di specie, la Corte di Appello assolveva l'imputata *ex art. 131 bis c.p.* per aver in qualità di dipendente dell'università inserito nella lista da lei predisposta e dopo inviata dall'Ufficio tra i nominativi da inserire nel piano vaccinale anche il marito senza che quest'ultimo ne avesse diritto. Il Collegio rilevava che seppure la condotta integrasse i reati di cui agli artt. 48 e 479 c.p. e l'imputata avesse ammesso la propria responsabilità, tuttavia sul piano della materialità della fattispecie il grado di lesione al bene giuridico protetto era minimo avendo ella agito al fine della protezione degli affetti in un periodo nel quale il pericolo per la diffusione del Covid-19 era percepito come fonte di conseguenze gravissime e considerato che la somministrazione del vaccino al marito fosse comunque imminente trattandosi di soggetto ultrasessantenne. Inoltre, la condotta dell'imputata era connotata da occasionalità trattandosi oltretutto di persona incensurata e immune da rilievi di sorta anche nella sua esperienza lavorativa.

ESECUZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 267/2024 del 27/11/2024 - deposito 03/12/2024

L'esecuzione della pena unica, come da provvedimento di cumulo, riguarda indistintamente tutte quelle da esso considerate. L'inizio di tale esecuzione, quindi, costituisce il momento in cui deve arrestarsi per tutte le pene il decorso del tempo rispettivamente da computare per rilevare il maturare della prescrizione.

La Corte di Appello in funzione di giudice dell'esecuzione, considerata l'unitarietà della pena risultante dal cumulo e il decorso del termine decennale dalla sua emissione senza che la pena residua fosse stata

posta in esecuzione, accoglieva l'istanza avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 172 c.p. con la quale chiedeva l'estinzione del residuo di pena da espiare risultante dal cumulo della Procura Generale.

REATI CONTRO LA P.A.

Corte d'Appello, sentenza n. 835/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 09/12/2024

Risponde del delitto di resistenza a pubblico ufficiale l'imputato che in stato di agitazione ponga in essere condotte violente e minacciose nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti su richiesta dei familiari del primo. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato che aveva usato minaccia e violenza nei confronti delle forze dell'ordine intervenute su richiesta della madre dopo che lo stesso in stato di agitazione aveva distrutto suppellettili all'interno della abitazione di famiglia e posto in essere atteggiamenti violenti non fronteggiabili dai familiari. Siffatti comportamenti non erano stati posti in essere per contrastare l'intervento dei militari che si erano introdotti nell'abitazione in quanto, dalle testimonianze in atti, era emerso che l'uomo aveva impedito agli operanti di accedere alla abitazione respingendoli e spintonandoli così da imporre l'intervento di una seconda pattuglia in ausilio e di aver continuato anche dopo a minacciarli e a stratonarli trovandosi in stato di agitazione. Pertanto, egli era pienamente consapevole del contesto dell'attività di servizio contrastata con violenza all'indirizzo dei pubblici ufficiali.

Corte d'Appello, sentenza n. 802/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 09/12/2024

Commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale l'imputato che eserciti consapevolmente violenza contro i pubblici ufficiali svolgenti l'attività di servizio senza che rilevi lo scopo e motivi avuti di mira dall'agente. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché, in quanto detenuto e sottoposto a sorveglianza a vista, dopo essere stato spostato in una saletta e sottoposto a perquisizione da parte degli agenti, aveva colpito con uno schiaffo alla spalla uno di essi e subito dopo, in seguito all'intervento di altri due agenti, divincolandosi aveva colpito entrambi procurando a questi lesioni e nel contempo ingiuriandoli. Sottolineava il Collegio, disattendendo le censure della difesa secondo cui non sussisteva l'elemento soggettivo del dolo specifico del reato de quo sul rilievo che la condotta dell'imputato doveva qualificarsi come mera espressione di dissenso, che la sequenza fattuale dell'accaduto dimostrava la consapevolezza dell'agente di esercitare violenza contro i pubblici ufficiali e di opporsi ad un atto da loro compiuto e che la finalità di contestazione al regime cui egli era sottoposto non era alternativa alla configurazione del reato ma semmai contribuiva a spiegare lo scopo della sua azione.

Corte d'Appello, sentenza n. 745/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 09/12/2024

Ai fini della configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente qualsiasi condotta attiva o omissiva che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile *ex adverso*, volto ad impedire, intralciare o compromettere anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto d'ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale senza che occorra anche una limitazione della libertà di azione dello stesso. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 c.p. perché privo di mascherina, ingiuriava e minacciava gli agenti della Polizia Municipale intenti ad effettuare il servizio di pattugliamento e che, a causa del contegno violento dell'imputato, non potevano contestare a

quest'ultimo la violazione del D.P.C.M. all'epoca in vigore e procedere alla sua identificazione. I Giudici di Appello ritenevano che tale condotta integrasse sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo il reato di resistenza a p.u. tenuto conto che l'imputato inveendo contro gli operanti aveva impedito a questi di identificarlo e di contestargli la violazione della normativa anticovid ed essendo egli a conoscenza della qualifica degli operanti e dell'attività di controllo da questi svolta.

Corte d'Appello, sentenza n. 742/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 05/12/2024

La piena consapevolezza, integrante l'elemento soggettivo del reato *ex art. 341 bis* cod. pen., la si evince dalla portata gravemente offensiva delle espressioni utilizzate dall'imputato, considerando che lo stesso le aveva pronunciate per protestare contro il mancato accoglimento delle sue ingiustificate richieste.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la coscienza e volontà di voler ledere l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale, stante anche la inoffensività delle espressioni meramente gergali utilizzate. I Giudici di Appello rilevavano che, al contrario, nella fattispecie oggetto del processo, l'imputato fosse pienamente consapevole della portata gravemente offensiva delle proprie espressioni, avendole addirittura pronunciate, oltre che per il motivo sopra richiamato, anche per indurre altri detenuti a tenere analoghe condotte di protesta, che lo stesso incitava per dargli manforte e compiere altrettanti atti dimostrativi.

Corte d'Appello, sentenza n. 785/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 05/12/2024

Integra i delitti di cui agli art. 337 c.p. la condotta dell'imputato che a causa di un forte stato di agitazione e di disordini all'interno del carcere, approfittando di un momento di distrazione aggredisca la vittima, Pubblico ufficiale, da dietro provocandogli lesioni al fine di impedire o ostacolare l'attività di servizio del primo di controllo del detenuto. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condotta dell'imputato, detenuto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito l'Assistente capo mentre compiva un atto del proprio ufficio consistente nel placare il detenuto in stato di agitazione e trasportarlo presso il presidio psichiatrico dell'Ospedale. In particolare, i Giudici di appello riggettavano le censure della difesa secondo cui si era trattata di una reazione incontrollabile da parte del detenuto ad una attività di sorveglianza priva di volontarietà considerato lo stato di agitazione del soggetto, dopo poco sottoposto a TSO, ritenendo invece che vi era stata una precisa contezza dell'agire e della volontà volta a contrastare l'azione del P.u. da parte dell'imputato e che non vi erano certificazioni o indicazioni medico legali riferibili ad una condizione psichica incidente sulla capacità di intendere e di volere rispetto ai fatti in esame.

REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 801/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 11/12/2024

In ordine al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - nel caso di specie trattasi di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori - il deficit di collaborazione dell'imputata, confermato da plurime valutazioni professionali e riferibili alla mancata o alterata elaborazione della esperienza familiare, non è idoneo ad integrare il reato in esame, con conseguente riforma in assoluzione della sentenza appellata perché il fatto non sussiste.

Orbene, il delitto di cui all'art. 388, commi 1 e 2 c.p., sanziona comportamenti elusivi, commissivi ovvero omissivi, consapevoli e volontari, integranti violazioni alla effettività della tutela giurisdizionale,

oggetto di protezione da parte della norma incriminatrice. Ne consegue che il riscontro di non esecuzione o non conforme esecuzione al contenuto prescrittivo del provvedimento giudiziale non è sufficiente ai fini dell'integrazione della penale responsabilità, dovendosi esso imputare a condotte di elusione da parte del soggetto tenuto a compiere determinate attività o a collaborare all'esecuzione. Difatti, secondo quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, rispetto alla previsione *ex art. 388, comma 2, c.p.*, "il mero inadempimento non integra il reato, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti e simulati all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolando attraverso comportamenti implicanti inadempimento in malafede, non riconducibile ad una mera inosservanza dell'obbligo".

Poste tali premesse, nel caso di specie non si evinceva la messa in atto, ad opera dell'imputata, di accorgimenti volti ad aggirare l'esecuzione del provvedimento del Giudice, né il rifiuto di dare esecuzione agli incontri calendarizzati. Difatti, l'imputata risultava aver accompagnato regolarmente i figli agli incontri secondo le previsioni del provvedimento in questione, predisposte dal servizio affidatario, salvo sporadici casi "quantitativamente" recuperati. Al contrario si assisteva ad un rifiuto dei minori ad intrattenere rapporti con il padre, riscontrabile sia in fase di accesso alla stanza degli incontri protetti, sia nel momento in cui era prevista la presa in consegna dei minori da parte degli operatori per condurli dal padre.

Pertanto, difettando la componente oggettiva del reato, in riforma della sentenza impugnata, i Giudici di Appello assolvevano l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Corte d'Appello, sentenza n. 849/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 29/11/2024

Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta omissiva dell'imputato che si rifiuti di fornire informazioni agli operanti allo scopo di identificare alcuni cittadini extracomunitari che gli avevano ceduto sostanza stupefacente ben potendo, in considerazione delle modalità e delle circostanze della cessione, gli agenti di P.g. sviluppare gli elementi indiziari a loro disposizione ai fini della individuazione dei venditori dello stupefacente. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato per il delitto di cui all'art. 378 c.p. perché dalle risultanze istruttorie era emerso che egli, acquirente di hashish, benché non aveva voluto fornire agli agenti intervenuti subito dopo la cessione il numero di telefono degli spacciatori e non aveva voluto esaminare gli album fotografici predisposti dalla polizia giudiziaria per una possibile ricognizione, tuttavia aveva consegnato agli operanti il proprio telefono cellulare dal quale era possibile risalire al venditore della sostanza stupefacente di cui l'imputato poteva ben non conoscere le effettive generalità, trovandosi nel bisogno di procurarsi hashish. Inoltre, secondo il Collegio, l'imputato poteva non conoscere le fattezze fisiche dei venditori considerato che, come sostenuto dal P.g., non erano stati provati pregressi rapporti tra i venditori e l'appellante e non potendosi escludere che quella fosse stata la prima transazione fra loro. Peraltro, corrisponde alla normale casistica che un compratore di stupefacenti, pur rivolgendosi ad un solo contatto, si veda consegnare lo stupefacente da soggetti sempre diversi.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 732/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 12/12/2024

Va confermata la pronuncia di primo grado che ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni volontarie aggravate dalla durata della malattia superiore ai 40 gg e dai futili motivi, in quanto la versione resa dall'imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni - secondo cui egli avrebbe reagito, sia pure in termini eccessivi, ad una aggressione della persona offesa nei suoi confronti - non solo è contraddetta dalle dichiarazioni precise e lineari della persona offesa e della fidanzata, presente al momento del fatto, ma trova logica smentita in quella che è stata necessariamente la dinamica dell'azione. La condotta dell'imputato si è sostanziata in una azione dolosa volta a ledere e scaturita dal moto di rabbia conseguente al diniego da parte della persona offesa di restituzione di quanto il prevenuto riteneva essergli stato sottratto. Nè incide sul nesso di causalità la circostanza che la persona offesa si sia recata in ospedale per ricevere le cure nove giorni dopo l'aggressione, in quanto giustificata dalla convinzione della vittima della esiguità della lesione - poi rilevatasi, invece, grave - e dalla volontà di evitare di dar seguito ad uno spiacevole episodio tra conoscenti. La sentenza di primo grado va conferma anche sotto il profilo sanzionatorio, mentre va disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avendo l'imputato già goduto della concessione del beneficio per due volte.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 716/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 09/12/2024

Il delitto di truffa contrattuale è integrato dalla mancata consegna di merce offerta in vendita e acquistata su piattaforme web, allorchè al versamento di un accordo non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore non risulti più rintracciabile. Tale circostanza rappresenta l'estrinsecazione della finalità ingannatoria che si ravvisa nella preordinata volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento della pubblicazione online dell'annuncio di vendita. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti degli imputati, i quali dopo aver pubblicato un annuncio sul sito subito.it inerente la vendita di una stufa a pellet, avevano avviato una trattativa con la persona offesa che era stata indotta ad effettuare una ricarica sul conto Postepay intestato ad uno degli imputati per l'importo di 400,00 euro per completare l'acquisto alla quale però non era seguita la consegna della stufa. Nella specie, il Collegio riteneva integrato il delitto di truffa contrattuale, rigettando i motivi di appello proposti dalla difesa degli imputati secondo cui si trattava di una ipotesi di inadempimento contrattuale difettando la condotta di induzione in errore, in quanto la pubblicazione dell'annuncio online e la mancata consegna della merce nell'ambito di una trattativa contrattuale integravano la condotta ingannatoria degli imputati inserendosi nella fase della formazione della volontà della persona offesa, viziandola e inducendola a compiere un atto di disposizione patrimoniale in suo danno.

Corte d'Appello, sentenza n. 714/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 09/12/2024

La condotta dell'imputata che, quale dipendente di un centro estetico, sottragga dal negozio quantitativi imprecisati di prodotti di bellezza appartenenti alla titolare del centro estetico medesimo commette il delitto di furto aggravato. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputata per aver sottratto dal centro estetico nel quale lavorava prodotti di bellezza

ritenendo tali prodotti non specificati nel *quantum* e nella tipologia e non essendo stata provata la riferibilità del fatto alla stessa. In particolare, i Giudici di Appello accoglievano l'appello proposto dal Procuratore Generale secondo cui era provata la sussistenza del furto aggravato a carico dell'imputata in quanto, grazie alla segnalazione del marito di quest'ultima, erano stati trovati nella propria abitazione prodotti identici a quelli utilizzati nel negozio dove lavorava e che ella non avrebbe potuto acquistare autonomamente perché forniti solo a soggetti muniti di partita iva. Oltre a ciò, in più occasioni la prevenuta era stata vista dalle colleghe portare fuori dal centro estetico all'insaputa della titolare prodotti occultati all'interno di buste dell'immondizia. Inoltre, la persona offesa aveva notato la sparizione di prodotti di consumo dal centro estetico e anche un aumento non giustificato delle spese per l'acquisto di prodotti di consumo. Non poteva altresì sostenersi che le dichiarazioni delle dipendenti, della persona offesa e del marito dell'imputata fossero motivate da un intento calunnioso nei confronti dell'imputata stessa, considerato era stato proprio il marito di quest'ultima a chiedere alla persona offesa di assumere la moglie e che non poteva sussistere un previo accordo tra le parti, soggetti tutti portatori di interessi diversi.

Corte d'Appello, sentenza n. 741/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 05/12/2024

Risponde del delitto di rapina impropria l'imputato che dopo aver sottratto dei capi di abbigliamento all'interno di un centro commerciale ed aver superato le casse senza effettuare il pagamento, usò violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza ferendolo con un taglierino al fine di procurarsi l'impunità. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 628 co. 2 e 3 c.p. per aver sottratto un paio di calzoncini bermuda staccandone il cartellino e aver poi attraversato le casse senza pagare facendo scattare l'allarme e aggredendo l'addetto alla sicurezza che intimava di fermarsi con un taglierino per guadagnarsi l'uscita. In particolare, il reato di rapina impropria risultava pienamente integrato sulla base delle risultanze processuali che davano atto che nel camerino utilizzato dall'imputato era stato rinvenuto il cartellino staccato dai calzoncini bermuda e che lo stesso avesse cercato di attraversare le casse senza pagare facendo scattare l'allarme in quanto ancora inserita sul capo di abbigliamento la placca antitaccheggio. Oltre a ciò, a dimostrazione che l'imputato avesse sottratto la merce, deponeva anche la violenta e inspiegabile reazione scomposta da lui avuta al momento del controllo nei confronti dell'addetto alla sicurezza che gli intimava di fermarsi e che egli aveva colpito con un fendente per sottrarsi al suo controllo.

Corte d'Appello, sentenza n. 715/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 30/11/2024

La testimonianza resa dalla persona offesa lucida lineare e priva di incongruenza dalla quale si evincano prove gravi, precise e concordanti a carico dell'imputata comporta la condanna della stessa per il delitto di furto al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie la Corte di Appello, accogliendo l'appello del Procuratore Generale, condannava l'imputata per aver sottratto dalla cassaforte delle vittime dove lavorava come domestica vari oggetti preziosi al posto dei quali aveva sostituito della bigiotteria. In particolare, le dichiarazioni della persona offesa erano risultate genuine e lineari e non come sostenuto dal Giudice di prime cure confuse e frammentarie e da queste emergeva che nessun altro soggetto poteva conoscere dell'esistenza della cassaforte, tanto meno della sua ubicazione, né altri visitatori della casa potevano liberamente muoversi all'interno di essa. Inoltre, l'imputata già precedentemente aveva sottratto una somma di denaro alle vittime prelevandola dalla cassaforte, circostanza questa che prova che la stessa fosse a conoscenza della ubicazione della cassaforte in quanto convivente con i due anziani coniugi e ben consapevole delle loro abitudini di vita.

REATI STRADALI

Corte d'Appello, sentenza n. 642/2024 - Ud. 19/07/2024 - deposito 11/12/2024

La c.d. “causalità della colpa” - intesa come introduzione da parte dell’agente di un fattore di rischio, concretizzatosi poi con il verificarsi dell’evento - è configurabile ogniqualvolta l’agente abbia violato regole cautelari volte a prevenire o evitare il prodursi del rischio specifico, con la conseguenza che il comportamento della vittima, ancorché abbia contribuito al prodursi dell’evento, non può considerarsi fattore idoneo ad escludere il nesso eziologico. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589-*bis* c.p. - pur con l’attenuante di cui al comma 7 - l’imputato che aveva posto in sosta lungo il margine destro della carreggiata il proprio autoarticolato, contro cui si era schiantato il veicolo condotto dalla vittima, che sopraggiungeva nel medesimo senso di marcia, non risultando idonea ad escludere il nesso di causalità la circostanza che il mezzo fosse ben visibile ai veicoli sopraggiungenti; l’imputato, infatti, contravvenendo al disposto dell’art. 176, comma 5 C.d.S. (che vieta la sosta o il fermo dei veicoli sulla carreggiata) aveva realizzato una condotta infrattiva di una regola di comportamento volta proprio ad evitare pericoli o eventi del tipo di quello nella fattispecie in esame verificatosi, non potendo pertanto andare esente da responsabilità.

REATI CONTRO L’AMBIENTE

Corte d'Appello, sentenza n. 881/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 09/12/2024

Integra la contravvenzione di cui all’art. 256 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 152/2006 la condotta dell’imputato che, in qualità di titolare di una impresa edile produttrice di rifiuti speciali derivanti da un’opera di demolizione e costruzione svolta presso un capannone artigianale, svolga una attività di gestione di rifiuti in assenza del titolo abilitativo prescritto dalla legge. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell’imputato per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata in quanto egli trasportava sul proprio furgone rifiuti in conto di terzi in mancanza della prescritta autorizzazione al loro trasporto. In particolare, i Giudici di Appello rigettavano le censure mosse dalla difesa dell’imputato secondo cui non sarebbe stato dimostrato che l’imputato fosse a conoscenza della circostanza di non disporre delle autorizzazioni prescritte dalla legge e che il mezzo da lui condotto fosse di proprietà di un terzo, in quanto dalle risultanze istruttorie emergeva che l’imputato fosse avvezzo alla gestione dei rifiuti e alle incombenze a questa collegate. Inoltre, sottolineava il Collegio, ai fini dell’attribuibilità sotto il profilo psicologico del reato de quo è sufficiente l’elemento colposo trattandosi di un illecito contravvenzionale.

REATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Corte d'Appello, sentenza n. 766/2024 - Ud. 22/10/2024 - deposito 25/11/2024

L’impiego di violenza fisica in danno del soggetto incaricato dei controlli nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per ostacolarne il compimento dell’atto di ufficio integra il reato di cui all’art. 6 quater della L. n. 401/1989, punito con le pene stabilite dagli artt. 336 e 337 c.p. prevedendo la norma

una equiparazione sostanziale degli steward, addetto al controllo dell'accesso dei tifosi, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver, durante le operazioni di filtraggio per la partita tra Perugia e Benevento, rifiutato di fornire le proprie generalità allo steward addetto al controllo e per aver colpito lo stesso con due schiaffi spintonandolo e intimandogli di stargli lontano. Tali circostanze erano fondate sulle acquisizioni documentali tra cui i filmati di videosorveglianza e dalle dichiarazioni testimoniali. I Giudizi di Appello rigettavano le doglianze della difesa dell'imputato secondo cui a seguito della aggressione la persona offesa aveva continuato nella propria attività senza percepire particolari problemi in quanto il delitto di cui all'art. 337 c.p. non richiede l'efficienza causale rispetto al compimento dell'atto medesimo; peraltro, a seguito della condotta violenta e minacciosa della vittima l'identificazione non avveniva. Risultava, pertanto, accertata la relazione funzionale e finalistica tra il comportamento violento e il compimento di quello specifico atto di ufficio cui stava procedendo l'incaricato nei confronti dell'imputato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 753/2024 - Ud. 18/10/2024 - deposito 16/12/2024

In materia di cessione di sostanze stupefacenti, non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* qualora la condotta singolarmente considerata risulti non isolata. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia ha escluso l'applicabilità dell'esimente in parola con riferimento ad una singola cessione di cocaina per un quantitativo equivalente ad una dose e mezzo - di per sé non particolarmente grave - in quanto tale condotta si inseriva in un contesto di cessioni ripetute (oggetto di ulteriori contestazioni nell'ambito del medesimo procedimento) per quantitativi a volte significativi nei confronti di plurimi soggetti.

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 657/2024 - Ud. 20/09/2024 - deposito 11/12/2024

In ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste, quando, dalle indagini espletate, emergono fatti e circostanze non sufficientemente coerenti con il contenuto del colloquio registrato fra l'imputato e la persona offesa, in guisa tale da non permettere di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena ed incondizionata responsabilità.

Nel caso di specie, la persona offesa, affetta da grave ludopatia, a causa dei debiti contratti e non onorati richiedeva e riceveva dall'imputato la somma di Euro 1.000,00 con la convinzione di poterla restituire. Non essendo ciò avvenuto, l'imputato proponeva alla persona offesa, al fine di ripagare il debito, lo svolgimento di un lavoro illegale consistente nel custodire 1 kg di cocaina in un campo - suddivisa in quantitativi da 100 grammi ciascuno - da consegnare agli acquirenti a richiesta e sotto specifiche indicazioni. Stante la sparizione dal nascondiglio della sostanza stupefacente l'imputato picchiava e minacciava la persona offesa, la quale, impaurita, ricorreva dapprima allo stratagemma della dazione di un assegno, al fine di saldare il debito, e poi alla denuncia sporta presso i Carabinieri.

Orbene, nonostante quanto emerso dal colloquio registrato fra la persona offesa e l'imputato - la cui utilizzabilità documentale non può risultare dubbia alla luce della Giurisprudenza di legittimità - la contraddizione nel riferito comportamento dei soggetti coinvolti, associata al rilievo che, di fatto, non risultava alcuna traccia - dai diversi impianti di videosorveglianza - dei narrati incontri fra l'imputato e

la persona offesa avvenuti presso i locali pubblici della zona, introduceva un insuperabile profilo di dubbio quanto alla compiuta dimostrazione probatoria del fatto di reato ex art. 73 D.P.R. 309/90. Tuttavia, i Giudici di Appello ritenevano provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 393 c.p., così come riqualificato in luogo della ben più grave imputazione originaria.

Corte d'Appello, sentenza n. 408/2023 - Ud. 14/04/2023 - deposito 31/07/2024

Il giudizio di offensività richiesto dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 non può fondarsi sul numero di dosi medie singole ricavabili, posto che tale dato indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, ma non corrisponde al numero di dosi in concreto commercializzate con il quantitativo di stupefacente sequestrato.

Quanto sopra lascia intendere che le cosiddette "dosi da strada", intese come quelle concretamente confezionate per lo spaccio non coincidono affatto con la cd "dose media singola". Nel caso di specie, la Corte di Appello si è limitata a prendere atto di un dato astratto e non significativo che non consentiva peraltro nemmeno di accertare la reale redditività derivante dalla cessione dello stupefacente rinvenuto, elemento che, unitamente agli altri contribuisce a quella valutazione globale del fatto che è alla base del giudizio di tenuità ex art. 73 c. 5 DPR 309/1990.

Posto che l'elemento ponderale non può costituire - al di là dei casi di particolare pregnanza dello stesso - l'unico elemento per riconoscere o escludere il fatto lieve, è innegabile che tale aspetto sia uno di quelli che maggiormente incide sul giudizio in ordine al comma 5 del citato articolo 73.

Pertanto, alla luce di detti criteri, il Collegio, nel confermare la sentenza di prime cure ha negato la fattispecie della lieve entità, ritenendo che gli indici della condotta, unitariamente e complessivamente valutati, non consentivano di qualificare nei termini anzidetti il grado di lesione al bene tutelato causato dalla condotta.

FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 737/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 05/12/2024

La misura cautelare detentiva applicata all'imputato, richiedente il Reddito di Cittadinanza, rileva ai fini del corretto calcolo del beneficio, ai sensi dell'art. 3 co. 13 della L. 26/2019; tenuto conto che il beneficio in questione deve tener conto dello stato di ciascun componente dell'intero nucleo familiare. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui il disposto dell'art. 3 citato doveva ritenersi essere riferito soltanto ai familiari del beneficiario e non anche al richiedente medesimo, nei confronti del quale avrebbe potuto operare la diversa ipotesi dell'eventuale sospensione del Reddito di Cittadinanza, stante la misura sullo stesso gravante. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano, al contrario, che beneficiario *ex lege* del reddito fosse il nucleo familiare, non il singolo richiedente, calcolandosi il valore economico in relazione alla composizione del nucleo stesso, avuto riguardo sia alla inequivoca dizione letterale della norma di legge, sia alla complessiva ratio della normativa. Pertanto, la comunicazione di tale importante informativa rilevava in ordine alla riduzione del Reddito di Cittadinanza e, perciò, la omissione integrava il reato contestato.

CONTRAVVENZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 815/2024 - Ud. 02/12/2022 - deposito 24/11/2024

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., assume rilevanza, oltre al carattere di invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, la modalità sincrona o asincrona della comunicazione ricevuta.

Nel caso di specie, la p.o. era stata destinataria di messaggi inviati tramite il social network Facebook, dei quali aveva avuto immediata percezione per effetto della notifica che ne segnalava l'arrivo, apprendendone in anteprima il contenuto tramite la lettura della schermata di blocco.

In particolare, nonostante l'inequivoca contrarietà espressa nei messaggi dalla vittima, l'imputato aveva proseguito nella condotta inviandole una foto di lui ritratto con il pene in esposizione.

La Corte, nel confermare la sentenza di condanna resa dal Tribunale di prime cure, ha chiarito che l'utilizzo del mezzo social dotato di sistemi di notifica, anziché di strumenti con modalità asincrona, quale ad esempio la posta elettronica, fornisce un'immediata interazione con il mittente, configurando così l'unico presupposto legittimante l'equiparazione dell'impiego del mezzo del telefono alle condotte moleste che avvengono in luogo pubblico o aperto al pubblico richieste dalla norma incriminatrice.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

REATI CONTRO L'AMBIENTE

Tribunale di Perugia, sentenza n. 2019/2024- Ud. 01/10/2024 - deposito 10/12/2024

Rispondono del delitto di inquinamento ambientale gli imputati che in qualità di amministratori di una società attiva nel settore della lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, abbiano immesso in atmosfera polveri con concentrazioni superiori ai limiti autorizzativi infrangendo deliberatamente i limiti imposti dagli atti autorizzativi regionali i quali imponevano all'azienda di dotarsi di un sistema di controllo continuo delle emissioni. Nel caso di specie, il Tribunale condannava gli imputati che quali amministratori di una società attiva nel settore della lavorazione di prodotti della vinificazione, avevano consapevolmente violato i limiti emissivi fissati da autorizzazioni regionali cagionando un deterioramento dell'aria e compromettendo l'ambiente in modo significativo e misurabile, nonché la salute della popolazione che viveva in adiacenza all'impianto industriale. Ciò era provato da una molteplicità di elementi raccolti durante l'istruttoria, in particolare dalle deposizioni dei responsabili dell'Arpa e dei militari del Noe dalle quali emergeva - sulla base del monitoraggio continuo delle emissioni - che la distilleria aveva immesso nell'ambiente fumi caratterizzati da numerosi e ripetuti superamenti del valore limite di emissione del parametro "polveri" con conseguente inosservanza delle prescrizioni, nonostante le numerose segnalazioni regionali che però non erano state ottemperate. Pertanto, i valori delle emissioni registrate dagli enti accertatori confermavano un impatto persistente sulla qualità dell'aria e dimostravano un deterioramento significativo e misurabile dell'aria nella zona abitata adiacente all'impianto aziendale così da determinare la condanna dell'imputati per il delitto di cui all'art. 452 *bis* c.p.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1951/2024 - Ud. 12/12/2024 – deposito 17/12/2024

Sussistono i presupposti di legge per ammettere il condannato al regime della semilibertà ex artt. 48 e 50 O.P. nel caso in cui, dopo l'accertamento della sussistenza dell'ipotesi della collaborazione impossibile e del raggiungimento della quota espiale necessaria per l'ammissione dello stesso al beneficio di cui trattasi, si riscontra un andamento positivo in progresso del trattamento rieducativo, in misura tale da aprire alla prospettiva di una prognosi che il lavoro esterno possa portare al reinserimento effettivo del condannato nel tessuto sociale.

In particolare, dall'istruttoria espletata emergeva la mancata sussistenza in capo al detenuto – condannato per due omicidi, di cui uno commesso con l'aggravante del cd. “metodo mafioso” nonché per la violazione Legge Armi e per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 – di attuali collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata. Nel caso di specie, il detenuto, nel periodo di osservazione penitenziaria, teneva una condotta detentiva regolare e partecipativa, accompagnata da una positiva volontà di cambiamento, consentendogli l'ammissione al percorso di permessi premio. Inoltre, risultava conferma del percorso di revisione critica compiuto dal condannato che, con riferimento ai reati commessi, mostrava di percepire la pena inflitta come giusta forma di retribuzione per il danno cagionato. In aggiunta, la disponibilità dei genitori del condannato a sostenere lo stesso all'esterno del carcere costituiva un valido riferimento per il percorso di recupero dell'istante.

Pertanto, i progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, sintomatici di un processo in atto di evoluzione in senso positivo della sua personalità, legittimavano il Collegio ad ammettere lo stesso al regime della semilibertà.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1940/2024 - Ud. 12/12/2024 – deposito 16/12/2024

Può essere concessa la misura della semilibertà al detenuto che ne ha fatto richiesta, in quanto ritenuta idonea ad un graduale reinserimento sociale dello stesso ed alla ripresa di significativi rapporti con il mondo esterno.

Nel caso di specie, il detenuto – condannato per omicidio e detenzione illegale di armi aggravati dall'art. 7 L. 203/1991 – avviava, durante il lungo percorso di detenzione, un processo di revisione critica. Inoltre, l'assenza di concreti elementi - in grado di confermare in positivo l'attualità dei collegamenti tra l'istante e la criminalità organizzata - uniti al positivo esito dell'esperienza dei permessi premio e all'assenza di carichi pendenti in corso, consentivano di effettuare un giudizio prognostico favorevole circa l'esito positivo della misura alternativa di cui trattasi.

Per tali ragioni, al detenuto veniva concessa la misura della semilibertà per poter lavorare come operaio presso una tale Ditta, con l'autorizzazione a recarsi, negli orari e nei giorni liberi dal lavoro, anche presso il domicilio familiare per aiutare la moglie nello svolgimento dell'attività di allevamento di ovini presso la stalla familiare, salvaguardando così anche le esigenze della famiglia stessa.

Tri. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1871/2024 - Ud. 28/11/2024 – deposito 03/12/2024

Deve essere ammesso al regime della semilibertà per il restante periodo della residua pena espianda - al fine di svolgere attività di volontariato presso un'Associazione con l'osservanza delle prescrizioni e degli orari di uscita e di rientro - il detenuto che ha dato prova di indubbi progressi compiuti nel corso del trattamento, sintomatici di un processo in atto di evoluzione in senso positivo della sua personalità.

Orbene, tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte secondo la quale, per valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla semilibertà, “sono richieste due distinte indagini, una concernente il risultato del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni

che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento", tali requisiti, nel caso di specie, risultano sussistenti.

Difatti il condannato - responsabile in particolare dei reati di tentato omicidio e di omicidio, nonché di altri delitti contro la persona e in materia di stupefacenti - oltre ad aver raggiunto la quota espiale necessaria per essere ammesso al beneficio, ha tenuto, nel corso del trattamento, una condotta complessivamente regolare e sempre partecipativa, avviando una riflessione critica sul proprio passato deviante e manifestando la volontà di vivere un'esistenza basata sui valori della famiglia e del lavoro.

Tali progressi, sintomatici di un processo in atto di evoluzione in senso positivo della sua personalità, unitamente al positivo andamento dell'esperienza premiale hanno consentito di ammettere il detenuto al regime della semilibertà.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1870/2024 - Ud. 28/11/2024 - deposito 03/12/2024

Deve essere concessa la misura alternativa della semilibertà al condannato per reati inseriti nel disposto dell'art.4 bis, comma 1, O.P. - tra cui associazione a delinquere di tipo mafioso - con l'obbligo di non mantenere nel corso della misura rapporti di alcun genere con presone pregiudicate, ed in particolare con talune persone appartenenti a gruppi criminali, nonché l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del Comune in cui gli è stato consentito di svolgere attività lavorativa.

Nel caso di specie, il Collegio, al fine dalla concessione del beneficio penitenziario in oggetto, riscontrava la presenza dei vari elementi richiesti dall'art. 4 *bis*, commi 1 e 1 *bis*, O.P., così come novellato dal D.L. 162/2022, convertito in L. 199/2022. Difatti, il condannato conservava, durante il percorso intramurario, una condotta regolare, adesiva rispetto al trattamento, anche con partecipazione ai corsi e con accesso di buon grado ai colloqui con l'operatore giuridico- pedagogica e risultavano parzialmente rispettate da parte del detenuto, ma ritenute sufficienti a fronte del tenore di vita risultante dagli atti e della attuale collocazione detentiva, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e le iniziative in favore delle persone offese. Inoltre, il complesso delle informazioni pervenute non evidenziavano pendenze penali riferibili a vicende di criminalità organizzata, né un effettivo collegamento del nucleo familiare dell'istante con gruppi criminali.

Il Tribunale di Sorveglianza riteneva, pertanto, la prosecuzione dell'esecuzione penale mediante la semilibertà - da effettuarsi non con un ritorno nei luoghi di origine, ma in un diverso Comune - in grado di escludere il pericolo di ripristino di collegamenti dell'istante con la criminalità organizzata.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE-AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 53/2024, Ud. 05/11/2024, Dep. 29/11/2024

Si configura una responsabilità amministrativa e un conseguente danno erariale - sostanziatosi negli oneri gravati sul bilancio dell'Ente locale a seguito di un giudizio amministrativo nel quale il Comune è risultato soccombente - nelle ipotesi in cui il danno ingiusto risulta essere stato cagionato da plurime condotte omissive illecite determinanti il mancato riscontro dell'Ente, per oltre sette anni, alle numerose richieste formulate dalla Società.

Nel caso di specie, la Procura regionale pretendeva il risarcimento del danno - derivante dalla soccombenza del Comune, sia innanzi al T.A.R. che al Consiglio di Stato - nel contenzioso urbanistico instaurato dalla Società in liquidazione, a seguito dell'accertamento dell'inadempienza dell'Ente locale.

L'inadempienza riguardava l'obbligo di messa a disposizione, alla predetta Società, delle aree necessarie per l'adeguamento della strada comunale, previsto dall'art. 5 della Convenzione stipulata tra il Comune e la Società di cui trattasi, previa mancata adozione/approvazione della variante al P.R.G. Tali inadempienze comportavano il mancato rilascio dei permessi edilizi privati con conseguente mancata realizzazione/vendita degli edifici di prevista costruzione e il rilevante pregiudizio economico per la Società.

Pertanto, la Corte dei Conti accertava nei confronti dei Funzionari del Comune e di ulteriori Organi dell'Ente locale la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa integrati dal rapporto di servizio dei convenuti con l'Ente pubblico, dalla illiceità delle condotte omissive, nonché dalla colpa grave ascrivibile quale colpa cosciente - in ragione della prevedibilità del pregiudizio arrecato alla Società con consapevole assunzione del rischio di dover rispondere per le conseguenze dannose delle inadempienze - e dal nesso di causalità tra le menzionate condotte e il danno.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 51/2024, Ud. 13/03/2024 - deposito 28/11/2024

E' responsabile per danno erariale l'amministratore unico di una società in house che violi intenzionalmente gli obblighi di legge falsificando i dati dei bilanci della società a causa della perdita integrale del valore del capitale sociale e per la successiva erogazione di fondi pubblici destinati al ripianamento delle perdite occultate nei suddetti bilanci, cagionando un danno patrimoniale al Comune, socio unico della società stessa. Nella fattispecie i Giudici contabili ritenevano responsabile del danno erariale l'amministratore unico di una società in house esercente una serie di servizi di interesse economico generale, la cui proprietà apparteneva interamente al Comune, il quale aveva violato le norme di legge e i principi contabili che disciplinano gli obblighi degli amministratori di società in materia di redazione dei bilanci. In particolare egli aveva dolosamente dissipato il patrimonio sociale della società in house che era poi stata messa in liquidazione occultando i dati contenuti nei bilanci mediante diverse tipologie di artifici contabili, posti in essere allo scopo di nascondere i costi e gonfiare i ricavi in violazione degli obblighi di legge previsti in materia societaria dal codice civile, così da indurre in errore il revisore legale dei conti e il socio pubblico e di impedire interventi di razionalizzazione dei costi la cui entità era evidentemente incongrua rispetto al volume degli affari di gestione.

FOCUS: REATI FALLIMENTARI- PRIMA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati fallimentari. In particolare, con riguardo ai presupposti per la configurabilità del reato di bancarotta semplice; alla condotta integrativa del reato di bancarotta fraudolenta fallimentare nelle ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, alla responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche dell’amministratore di fatto assieme a quello di diritto; alla penale responsabilità dell’amministratore delegato/liquidatore della società che abbia distratto ingenti somme per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; alla condotta del rappresentante legale della società che abbia omesso di adempiere in maniera sistematica alle obbligazioni contributive e tributarie così da determinarne il dissesto; all’elemento soggettivo del dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 216 co. 2 L. Fall che può essere desunto da più condotte poste in essere dall’imputato; alla natura di reato di pericolo presunto della bancarotta semplice documentale il quale è integrato a prescindere dall’esistenza di un concreto pregiudizio delle ragioni creditorie; all’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nei casi in cui l’imputato al fine di procurarsi un ingiusto profitto riconosca passività inesistenti; all’applicazione dell’art. 219 co. 2 L.Fall. nei casi di pluralità di fattispecie di bancarotta il quale prevede l’applicazione di una circostanza aggravante in caso di continuazione di reati di bancarotta; alla condotta di sottrazione dei libri e delle scritture contabili da parte degli imputati in veste di amministratore di fatto e di amministratore di diritto; alla durata delle pene accessorie nei casi di commissione dei reati di bancarotta fraudolenta documentale;

Con riguardo ai presupposti per la configurabilità del reato di bancarotta semplice si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 991/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 06/02/2024](#) in cui la Corte d’Appello ha affermato che quanto all’elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice, l’art. 217 L.Fall. fa riferimento ai tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento per delimitare il periodo temporale in cui le condotte poste in essere possano essere inquadrare come condotte di bancarotta semplice, ma non prescrive ai fini della loro penale rilevanza che tali condotte debbano essersi protratte per l’esatta durata del triennio né può darsi rilevanza alla circostanza che dall’omessa tenuta delle scritture contabili non sia conseguita per il curatore l’impossibilità di ricostruire il movimento degli affari, non essendo richiesto, per la sussistenza del reato, un concreto pregiudizio delle ragioni creditorie;

Con riferimento alla condotta integrativa del reato di bancarotta fraudolenta fallimentare nelle ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 991/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 06/02/2024](#) secondo cui ai fini della configurabilità sotto il profilo soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta è sufficiente che le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2 n. 2 L.F. si traducano nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegua il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali;

In merito alla **responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche dell'amministratore di fatto assieme a quello di diritto** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 887/2023 - Ud. 24/10/2023 - deposito 10/01/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno rilevato che rispondono del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in concorso tra loro, l'amministratore di diritto, anche se investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, e l'amministratore di fatto, essendo sufficiente la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo abbia svolto attività illecita e che la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, a cui è obbligato per legge, non sia avvenuta regolarmente tanto da avere impedito la ricostruzione del movimento delle vicende patrimoniali;

Con riguardo alla **penale responsabilità dell'amministratore delegato/liquidatore della società che abbia distratto ingenti somme per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 813/2023 - Ud. 03/10/2023 - deposito 29/12/2023](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che la circostanza, peraltro non provata, che la contabilità ed i rapporti con le banche e fornitori della società fallita fossero stati gestiti da una dipendente della stessa (deceduta tre anni prima della dichiarazione di fallimento), stante la scarsa preparazione dell'imputato, non esclude la responsabilità di quest'ultimo, che rivestiva la posizione formale di amministratore delegato, poi di presidente del CdA e ancora di Liquidatore, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale;

In relazione alla **condotta del rappresentante legale della società che abbia omesso di adempiere in maniera sistematica alle obbligazioni contributive e tributarie** così da determinarne il dissesto si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 751/2023 - Ud. 19/09/2023 - deposito 18/12/2023](#) in cui il Collegio ha statuito che risponde del delitto di bancarotta fraudolenta l'imputata che in qualità di amministratrice e rappresentante della società abbia posto in essere dolosamente operazioni volte al compimento di atti di distrazione e di dissipazione dei beni societari omettendo di adempiere in maniera sistematica alle obbligazioni contributive e tributarie e determinando così il dissesto della società;

Quanto all'**elemento soggettivo del dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 216 co. 2 L. Fall** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 181/2024 - Ud. 05/03/2024 - deposito 16/04/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che elementi sintomatici del dolo specifico richiesto dalla norma erano il comportamento dell'imputato e della compagine delle altre società coinvolte che si era estrinsecata nella mancanza della documentazione contabile nonché la condotta non collaborativa dell'imputato durante le attività di verifica e nella volontà di quest'ultimo di nascondere quanto più possibile l'esistenza di cespiti destinati alla massa;

In merito alla **natura di reato di pericolo presunto della bancarotta semplice documentale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 146/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 13/05/2024](#) in cui il Collegio confermava la sentenza di condanna nei confronti dell'imputata ritenendo che la circostanza secondo cui questa sarebbe divenuta amministratrice in un periodo in cui la società aveva già cessato l'attività non poteva escludere il reato di bancarotta documentale in quanto trattandosi di un reato di pericolo presunto esso è integrato a prescindere dal concreto pregiudizio delle ragioni creditorie, e sempre che le omissioni delle scritture contabili non riguardino periodi successivi alla formale cancellazione della società dal registro delle imprese;

Con riferimento all'**integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nei casi in cui l'imputato al fine di procurarsi un ingiusto profitto riconosca passività inesistenti**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 48/2024 - Ud. 30/01/2024 - deposito 24/04/2024](#) in cui la Corte di Appello condannava l'imputato che in qualità di amministratore unico di una società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e per procurarsi un ingiusto profitto riconosceva passività inesistenti costituite da fatture apparentemente emesse dalla società ma da quest'ultima disconosciute e sottraeva e distruggeva i libri e le scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale;

In merito all'**applicazione dell'art. 219 co. 2 L.Fall. nei casi di pluralità di fattispecie di bancarotta**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 587/2024 - Ud. 25/06/2024 - deposito 12/08/2024](#) in cui la Corte di Appello riconosceva la natura di circostanza aggravante della continuazione fallimentare ex art. 219 co. 2 L. Fall. e procedeva alla comparazione della stessa con le circostanze attenuanti generiche riconoscendo la prevalenza di queste ultime sulla sopra citata aggravante;

Con riguardo alla **condotta di sottrazione dei libri e delle scritture contabili da parte degli imputati** in veste di amministratore di fatto e di amministratore di diritto si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 427/2024 - Ud. 21/05/2024 - deposito 26/07/2024](#) in cui i Giudici di Appello confermavano la condanna nei confronti degli imputati, i quali in qualità di amministratore di diritto e di fatto avevano sottratto o comunque non avevano tenuto correttamente le scritture contabili, rigettando le doglianze della difesa secondo cui sull'amministratore di fatto non grava l'obbligo della corretta tenuta delle scritture contabili;

In riferimento alla **durata delle pene accessorie nei casi di commissione dei reati di bancarotta fraudolenta documentale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 307/2024 - Ud. 16/04/2024 - deposito 16/07/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che la durata delle pene accessorie, in applicazione dei criteri di giudizio indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è ridotta tenuto conto della non eclatante gravità del reato, nonché del solo precedente penale dato dall'irrogazione di una pena pecuniaria anche in sostituzione e della corretta condotta processuale tenuta dall'imputato.